

# **Ordinanza concernente l'adeguamento di ordinanze all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

## **1. Ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>1</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio**

*Art. 12a cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono di norma concessi globalmente in base ad accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4-11.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari ad altri beneficiari sono concessi singolarmente. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.

*Art. 18 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:

- a. all'importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
- b. all'importanza delle misure per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
- c. all'importanza delle misure per le specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica;
- d. all'entità, alla qualità e alla complessità delle misure, nonché alla loro pianificazione;
- e. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
- f. alla qualità della fornitura della prestazione;

RS .....

<sup>1</sup> RS 451.1

- g. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.

## **2. Ordinanza del 2 novembre 1994<sup>2</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua**

### *Art. 2*

<sup>1</sup> Le indennità per le misure d'ingegneria idraulica e l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità delle misure, nonché alla loro pianificazione.

<sup>2</sup> Possono essere accordate indennità singolarmente se le misure:

- a. costano più di cinque milioni di franchi;
- b. presentano una dimensione intercantonale o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d. richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; o
- e. non erano prevedibili.

<sup>3</sup> Il contributo ai costi delle misure di cui al capoverso 2 è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità delle misure, nonché alla loro pianificazione.

<sup>4</sup> Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione di cui al capoverso 3 può essere incrementato eccezionalmente a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

<sup>5</sup> Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

### *Art. 3*

*Abrogato a seguito della modifica del ... dell'ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>3</sup> sulla protezione delle acque.*

<sup>2</sup> RS 721.100.1

<sup>3</sup> RS 814.201

### 3. Ordinanza del 30 novembre 1992<sup>4</sup> sulle foreste

#### Art. 38

Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se:

- a. i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale;
- b. i provvedimenti sono necessari e appropriati;
- c. i provvedimenti sono consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- d. i provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica;
- e. il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori è garantito;
- f. le altre condizioni poste dal diritto federale sono soddisfatte;
- g. la manutenzione successiva è garantita.

#### Art. 39 Protezione da catastrofi naturali (art. 36)

<sup>1</sup> Le indennità per i provvedimenti e l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale e il Cantone interessato e stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione.

<sup>2</sup> Possono essere accordate indennità singolarmente se i provvedimenti:

- a. presentano una dimensione intercantonale;
- b. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- c. richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; o
- d. non erano prevedibili.

<sup>3</sup> Il contributo ai costi dei provvedimenti di cui capoverso 2 è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione.

<sup>4</sup> Se per un Cantone la realizzazione di provvedimenti di protezione straordinari, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione di cui al capoverso 3 può essere incrementato eccezionalmente a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti.

<sup>5</sup> Non è accordata alcuna indennità per:

- a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;

<sup>4</sup> RS 921.01

- b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

*Art. 41 cpv. 1 lett. f<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

- f<sup>bis</sup>. all'importanza dei provvedimenti di cui alle lettere a-f per la diversità biologica nella foresta in zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 43 cpv. 1 lett. a e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:

- a. per le basi di pianificazione sovraziendali:
  - 1. in caso di rilevamento dell'ubicazione, delle funzioni e dello stato delle foreste: in base all'estensione della superficie forestale cantonale;
  - 2. in caso di piani: in base all'estensione della superficie forestale interessata;

<sup>2bis</sup> Sono accordati aiuti finanziari globali per le basi di pianificazione sovraziendali solo se esse contengono indicazioni sull'adempimento di tutte le funzioni della foresta.

II

La presente modifica entra in vigore il ....

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente del Consiglio federale, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

